

COMUNE DI MENTANA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE
PREVISTE DAL D.P.R. n° 380/01 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n° 15/08 e ss.mm.ii.

Art. 1

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1 - Scopo del presente Regolamento è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n.380 del 06 giugno 2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e dalla legge regionale n.15/08 (*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*) che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione tenuto conto, altresì, che il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi introdotto dalla legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2008 non si applica, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 36 della legge regionale medesima, ai procedimenti sanzionatori già in atto alla data di entrata in vigore della legge, che restano disciplinati, per la loro conclusione, dalle disposizioni del D.P.R. n.380/01.

2 - A garanzia dell'esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, il presente Regolamento individua i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione previste (*nel caso in cui l'abuso risulti sanabile*) dalle citate disposizioni legislative; ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso mediante la definizione delle singole fattispecie di riferimento.

3 - Il presente Regolamento stabilisce, inoltre, i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso, nonché le somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità e la graduazione dell'entità delle sanzioni e delle oblazioni entro un minimo ed un massimo.

4 - Le leggi e le disposizioni citate nel Regolamento devono sempre intendersi nella formulazione vigente.

5 - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui al "*Quadro delle definizioni uniformi*" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 243/2017 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli abusi edilizi rientranti nelle seguenti fattispecie:

1. Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello (art. 13 della L.R. n. 15/08);
2. Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 del D.P.R. n. 380/01, art. 15 della L.R. n. 15/08);
3. Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 33 del D.P.R. n. 380/01, art. 16 della L.R. n. 15/08);
4. Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio (art. 34 del D.P.R. n. 380/01, art. 18 della L.R. n. 15/08);
5. Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 37 del D.P.R. n. 380/01, art. 19 della L.R. n. 15/08);
6. Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) art. 6 bis, comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
7. Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla comunicazione inizio lavori (CIL) di cui all'art. 6 comma 1, lett. a e e – quinquies del D.P.R. 380/01 e D.lgs. n. 222/16 – glossario;
8. Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d'ufficio o in via giurisdizionale (art. 38 del D.P.R. n. 380/01, art. 20 della L.R. n. 15/08);
9. Accertamento di conformità (artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/01, art. 22 della L.R. n. 15/08);
10. Mancata o incompleta Segnalazione certificata di agibilità degli edifici (art. 24 del D.P.R. n. 380/01).

Art. 3

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1 - Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano per ogni singola unità immobiliare e per ogni singolo abuso o violazione ad eccezione dei seguenti casi previsti dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo per i quali si opererà sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio secondo il quale, ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio abusivo, non può prescindersi dalla considerazione unitaria delle opere eseguite ed il relativo giudizio non può essere formulato scomponendo l'intervento medesimo nei suoi singoli elementi, ma valutando il risultato complessivo.

2 - Nel caso in cui venga accertata la realizzazione di una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare, come risultante a seguito degli abusi medesimi, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento, si applicherà la sanzione di entità maggiore prevista per l'intervento complessivamente considerato.

3 - Nel caso in cui venga accertata la realizzazione, in fase di costruzione di un unico edificio e/o in esecuzione di un unico progetto assentito, di una pluralità di opere abusive, anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate, l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista dal presente Regolamento per tale fattispecie.

4 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabiliti dal Regolamento Edilizio, dalla DGR 243 del 19.05.2017, e dalle N.T.A. degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) vigenti alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

5 - L'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato:

- a) attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti dal Corpo di Polizia Locale e/o dal personale dell' Ufficio Tecnico ovvero dal Nucleo di Vigilanza Edilizia qualora istituito ;
- b) mediante documentazione probante acquisita d'ufficio e/o prodotta dall'interessato (documentazione aereofotogrammetrica e/o fotogrammi tratti da sistemi digitali - tipo Google Earth o simili - aventi data certa, planimetrie catastali, certificazione CCIAA, eccetera);
- c) per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei modi e nelle forme di legge, con allegata documentazione probante ed avente data certa (ad esempio: fatture di consegna dei materiali, eccetera).
- d) secondo quanto stabilito all'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001.

6 - In aggiunta alle sanzioni determinate ai sensi del presente Regolamento è dovuto, ove previsto dalla legge, il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire come previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/01.

ART. 4

MANCATA O INCOMPLETA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' (S.C.A.)

1 - L'art. 24, comma 3, del D.P.R. n.380/01 prevede che: *"la mancata presentazione della segnalazione (n.d.r.: segnalazione certificata di agibilità) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464"*. Detta sanzione, a carico dell'intestatario del titolo edilizio, si applica nella misura indicata:

- a) nel caso di S.C.A. presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi tre mesi, la sanzione è pari ad **€ 77,00 (euro settantasette/00)**;
- b) nel caso di S.C.A. presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi sei mesi, la sanzione è pari ad **€ 154,00 (euro centocinquantaquattro/00)**;
- c) nel caso di S.C.A. presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre un anno, la sanzione è pari ad **€ 308,00 (euro trecentootto/00)**;
- d) nel caso di S.C.A. presentata oltre un anno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), si applica la sanzione massima pari ad **€ 464,00 (euro quattrocentosessantaquattro/00)**.

2 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, la S.C.A. si considera validamente presentata qualora sia corredata dalla integrale e completa documentazione prevista dall'art. 24, comma 5, del D.P.R. n. 380/01 nonché dalla eventuale ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio: in difetto, la data di presentazione della S.C.A. coincide con la data di integrale trasmissione della suddetta documentazione.

3 - Qualora, a seguito di presentazione della S.C.A. la stessa sia oggetto delle procedure di cui all'art. 19, comma 3 e comma 6bis, della legge n. 241/90 o ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/90, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, la data di presentazione coincide con la data di completa integrazione documentale o di nuova presentazione, in forma completa, della stessa S.C.A.: in questo caso sarà dovuta la sanzione nella misura in precedenza indicata o l'eventuale integrazione, fino a concorrenza, della sanzione eventualmente già corrisposta.

4 - In sede di verifica della S.C.A. il competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 19 – comma 1 – della legge n. 241/90 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, accerterà la completezza della documentazione prodotta a corredo nonché il rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge con particolare, ma non esaustivo, riguardo alle seguenti principali disposizioni:

- a) art. 24, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001;
 - b) art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 ed art. 11 del D.M. n. 37/2008;
 - c) art. 90, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alle singole imprese che hanno partecipato all'esecuzione dei lavori;
 - d) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011;
 - e) art. 8, comma 1 e comma 2, e art. 15 del D. Lgs. n. 192/2005 e dalla L.R. 6/2008;
 - f) art. 26 e art. 28 della legge n. 10/1991;
- applicando, ove ne ricorrano i presupposti, le relative sanzioni.

Art. 5

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE O DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

5.1 – Criteri generali

1 - L'aumento di valore venale (o del valore di mercato) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente) ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso.

2 - L'importo delle sanzioni forfettarie è determinato in base ad una griglia, che gradua l'importo della sanzione in funzione dell'aumento del valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere.

5.1.2 – Parametri utilizzati per determinare il valore venale (o valore di mercato) dell'immobile

3 - I parametri utilizzati per determinare il valore venale (o valore di mercato) dell'immobile sono i seguenti:

- a) **Fascia/Zona, Microzona, Tipologia, Valore Mercato (Minimo e Massimo)** rilevabili attraverso la consultazione del sito internet (<http://www.agenziaterritorio.it>) e ricavati dagli studi condotti dall'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare);
- b) **Categoria Catastale** con riferimento all'ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli interventi eseguiti;
- c) **Superficie Convenzionale**, pari alla superficie dell'unità immobiliare, o, in caso di interventi parziali, alla porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione. La superficie convenzionale è calcolata con la seguente formula:

$$S_c = S_u + 0,50 S_{aut} + 0,20 S_{pm} + 0,25 S_{acc}$$

dove:

S_c : è la superficie convenzionale

S_u : è la superficie utile calcolata ai sensi del D.M. n. 801 del 10.05.1977

S_{aut} : è la superficie netta dell'autorimessa singola

S_{pm} : è la superficie netta del posto macchina in autorimesse di uso comune

S_{acc} : è la superficie netta dei balconi, terrazzi, cantine ed altri locali accessori simili.

- d) **Coefficiente di rettifica del valore precedente** è il coefficiente da applicare esclusivamente al Valore di Mercato Minimo, in funzione della tipologia di intervento eseguito; decresce in funzione della rilevanza delle opere sanzionate in modo da determinare il valore iniziale, che si assume per definizione come valore di mercato minimo, in base allo stato di conservazione dell'immobile e degli interventi necessari per raggiungere il valore di mercato massimo.

5.2 – Determinazione del valore venale

4 - La determinazione del valore venale attuale (ovvero dopo l'esecuzione dell'intervento) e del valore precedente (ovvero prima dell'esecuzione dell'intervento), avviene attraverso l'elaborazione dei dati fisici dell'immobile, secondo i parametri indicati al punto precedente, e riassunti nei sottostanti punti 5.2.1 e 5.2.2.

5.2.1 - Valore Venale Attuale

Il Valore Venale Attuale è pari al prodotto fra il Valore Unitario di Riferimento Attuale (Fonte O.M.I.) e la superficie convenzionale così come risulta a seguito dell'intervento.

5.2.1.1 - Valore Unitario di Riferimento Attuale

Il Valore Unitario di Riferimento Attuale corrisponde al valore di mercato massimo, espresso in €/mq (euro al metro quadrato) di superficie lorda, in base alla Provincia, Comune di appartenenza, Fascia/Zona di riferimento, Microzona, Categoria Catastale e Tipologia di riferimento dell'immobile.

I dati sono rilevati dalla consultazione del sito internet (<http://www.agenziaterritorio.it>) sulla base dei parametri individuati dall'O.M.I. e sono riferiti alla data di accertamento dell'abuso.

5.2.2. - Valore Venale Precedente all'intervento.

Il Valore Venale Precedente è pari al prodotto fra il Valore Unitario di Riferimento Precedente (Fonte O.M.I.) e la superficie convenzionale prima dell'intervento.

5.2.2.1- Valore Unitario di Riferimento Precedente

Il Valore Unitario di Riferimento Precedente corrisponde al valore di mercato minimo, espresso in €/mq (euro al metro quadrato) di superficie lorda, in base alla Provincia, Comune di appartenenza, Fascia/Zona di riferimento, Microzona, Categoria Catastale e Tipologia di riferimento dell'immobile.

I dati sono rilevati dalla consultazione del sito internet (<http://www.agenziaterritorio.it>) sulla base dei parametri individuati dall'O.M.I., e sono riferiti alla data di accertamento dell'abuso.

Il Valore Unitario di Riferimento Precedente deve essere rettificato in base ai coefficienti di cui al punto successivo.

5.2.2.2 - Coefficiente di Rettifica del Valore Unitario di Riferimento Precedente

Intervento edilizio	Coefficiente di abbattimento
Nuova edificazione	0,10
Ristrutturazione urbanistica	0,10
Sostituzione edilizia	0,20
Ristrutturazione edilizia	0,40
Manutenzione straordinaria	0,80
Risanamento conservativo	0,80

Art. 6

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE

1 - Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente Regolamento, il costo unitario di costruzione è raggugliato al "costo base di produzione" che, con D.M. 18.12.1998 (pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.1998) è fissato, per le regioni centro-settentrionali e relativamente all'anno 1997, in € 748,86 (già lire 1.450.000).

2 - Il costo unitario di costruzione, come sopra determinato, va aggiornato, con riferimento alla data di applicazione della sanzione, in base ai "COEFFICIENTI PER TRADURRE VALORI MONETARI IN VALUTA DEL MESE" di cui alla tabella FOI (nt) 2.1 dell'ISTAT. L'indice di riferimento di partenza è quello relativo al mese di "gennaio 1997".

3 - Il costo di costruzione del fabbricato e della parte di fabbricato abusivamente realizzata è pari al prodotto tra il costo unitario di costruzione, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione, e la superficie convenzionale come definita al precedente art. 5, punto 5.1.2.;

Art. 7

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

1 - Possono essere eseguiti senza necessità di acquisire alcun titolo edilizio e senza necessità di presentare, al Comune, alcuna comunicazione di avvio dei lavori gli interventi di attività edilizia libera elencati all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/01, con la sola eccezione degli interventi di cui alla lettera e-bis), fatte salve, comunque, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali nonché le preventiva acquisizione – ove dovuti – dei nulla-osta, autorizzazioni ed atti di assenso – comunque denominati – previsti dalle vigenti normative, di seguito elencate, e dalle correlate disposizioni regolamentari, nazionali e/o regionali:

- a) normativa antisismica,
- b) normativa di sicurezza, ivi compresa la normativa antincendio,
- c) norme igienico-sanitarie,
- d) normativa relativa all'efficienza energetica ed all'uso razionale dell'energia,
- e) norme di tutela dal rischio idrogeologico,
- f) norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- g) norme di tutela delle aree naturali protette.

2 - Gli interventi di cui all'art. 6, comma 1 – lett. e-bis), del D.P.R. n. 380/01 sono soggetti alla preventiva presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia della comunicazione di avvio dei lavori, in assenza della quale i manufatti eventualmente realizzati saranno considerati privi di titolo abilitativo e, pertanto, assoggettati alle sanzioni previste dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n. 380/01, dalla L.R. n. 15/08 e dal presente Regolamento, in funzione dello specifico caso.

3 - I manufatti di cui al comma precedente eseguiti in assenza della preventiva comunicazione di avvio dei lavori non potranno essere legittimati attraverso l'istituto dell'accertamento di conformità e, pertanto, dovranno essere rimossi.

4 - Ai fini dell'individuazione delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, si fa riferimento al glossario approvato con D.M. 02 marzo 2018 con le seguenti precisazioni:

- a) Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (punto 44): si considera di limitate dimensioni il manufatto, con struttura prefabbricata o no, avente superficie non superiore a mq 10,00 (metri quadrati dieci) ed altezza massima di ml 3,50 (metri lineari tre virgola cinquanta);
- b) Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (punto 46): si considera di limitate dimensioni il manufatto, con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di ml 3,50 (metri lineari tre virgola cinquanta) e superficie non superiore a mq 20,00 (metri quadrati venti);
- c) Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (punto 48): si considera di limitate dimensioni il manufatto, con struttura prefabbricata o no, avente superficie non superiore a mq 10,00 (metri quadrati dieci) ed altezza massima di ml 3,50 (metri lineari tre virgola cinquanta);
- d) Gazebo: struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzato con struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondazioni e non stabilmente infisso al suolo, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili, utilizzato per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi;
- e) Pergolato: manufatto avente natura ornamentale, realizzato con struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondazioni e non stabilmente infisso al suolo, utilizzato per il sostegno di piante rampicanti attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;

- f) Ripostiglio per attrezzi: manufatto accessorio delimitato da pareti e da copertura, realizzato con struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondazioni e non stabilmente infisso al suolo, destinato al solo ricovero di attrezzi e, pertanto, dotato di tecnici essenziali strettamente funzionali all'uso cui è destinato;
- g) Costruzioni accessorie: manufatti pertinenziali che, per caratteristiche tecniche e dimensionali, sono destinati a soddisfare le esigenze di una più comoda e razionale fruizione dell'immobile principale;
- h) Altezza massima: differenza di quota tra il punto più elevato dell'estradosso della copertura ed il punto più basso della linea di terra, quest'ultima corrispondente all'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale, o il piano del marciapiede esistente (nelle aree urbanizzate) o la quota assegnata dai competenti Uffici comunali (nelle aree di nuovo impianto) oppure la minima quota del piano di campagna in aderenza al perimetro del manufatto (in tutti gli altri casi), a sistemazione esterna avvenuta;
- i) Superficie: superficie risultante dalla proiezione, sul piano orizzontale, del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50 (metri lineari uno virgola cinquanta).

Art. 8

MANCATA APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE MANCATA ESIBIZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1 - Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 15/08, nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il titolo abilitativo edilizio o non sia apposto il prescritto cartello di cantiere si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) interventi per i quali è stata presentata Comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. n. 380/01: **€ 500,00** (euro cinquecento/00);
- b) interventi per i quali è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n.380/01: **€ 750,00** (euro settecentocinquanta/00);
- c) interventi per i quali è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n.380/01: **€ 1.000,00** (euro mille/00);
- d) interventi per i quali è stato rilasciato Permesso di Costruire: **€ 1.500,00** (euro millecinquecento/00).

Art. 9

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI

1 - Ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 15, comma 3, della L.R. n. 15/08, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	TIPO DI IMMOBILE	
	Immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Parte II e III	Immobile non vincolato
Tettoie, gazebo, pergolati non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 7 ed al D.M. 02.03.2018	€ 2.500,00	€ 2.000,00
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	TIPO DI IMMOBILE	
	Immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Parte II e III	Immobile non vincolato

Edifici pertinenziali ed accessori	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Ampliamenti in termini di superficie convenzionale		
- ampliamento minore o uguale al 20% dell'autorizzato	€ 3.500,00	€ 3.000,00
- ampliamento compreso tra il 20% ed il 50% dell'autorizzato	€ 4.000,00	€ 3.500,00
- ampliamento superiore al 50% dell'autorizzato	€ 4.500,00	€ 4.000,00
Edifici principali		
- superficie convenzionale minore o uguale a 50 mq	€ 9.000,00	€ 6.000,00
- superficie convenzionale compresa tra 50 mq e 100 mq	€ 15.000,00	€ 10.500,00
- superficie convenzionale superiore a 100 mq	€ 20.000,00	€ 15.000,00

Art. 10

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO IN ASSENZA DI TIPOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI

1 - Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 15/08 qualora sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale non sia possibile eseguire la demolizione delle opere abusivamente eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Dirigente o il Responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

- a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina della L.R. n. 15/08: pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere abusive. Il valore di mercato è determinato, con riferimento alla data di applicazione della sanzione, con le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento;
- b) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 380/2001: pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

2 - Nel caso di applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1 è comunque dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

3 - L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato dall'ufficio su richiesta dell'interessato cui va allegata, pena l'improcedibilità, una perizia giurata - redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionale ed operante nell'ambito delle proprie competenze - con la quale si attestano dettagliatamente le ragioni in base alle quali non può essere eseguita la demolizione delle opere abusivamente eseguite.

4 - Ai sensi dell'art. 33, comma 3 e comma 4, del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 16, comma 4 e comma 5, della legge regionale n. 15/2008 qualora le opere abusive siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 o su immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. 02.04.1968, il Dirigente o il Responsabile del servizio applica le seguenti sanzioni amministrative:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	TIPO DI IMMOBILE	
	Immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Parte II e III	Immobile anche non vincolato compreso in zona A
Procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina della L.R. n. 15/08 (da € 2.500,00 a € 25.000,00)		
Cambio di destinazione d'uso		
- Senza opere	€ 3.000,00	€ 2.500,00
- Con opere	€ 4.000,00	€ 3.500,00
Ristrutturazione edilizia		
- modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo edilizio	€ 6.000,00	€ 4.000,00
- riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	€ 8.000,00	€ 6.000,00
- creazione di nuovi impianti tecnologici	€ 8.500,00	€ 6.500,00
- demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	€ 25.000,00	€ 15.000,00
Procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 380/01 (da € 516,00 a € 5.164,00)		
Cambio di destinazione d'uso		
- Senza opere	€ 650,00	€ 516,00
- Con opere	€ 900,00	€ 750,00
Ristrutturazione edilizia		
- modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo edilizio	€ 1.200,00	€ 800,00
- riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	€ 1.600,00	€ 1.200,00
- creazione di nuovi impianti tecnologici	€ 1.700,00	€ 1.300,00
- demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	€ 5.164,00	€ 3.100,00

5 - Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte III del D. Lgs. n. 42/2004 resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 167 del medesimo decreto legislativo.

6 - Nel caso di immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. 02.04.1968, l'applicazione della sanzione nella misura su indicata è preceduta dall'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 da richiedere all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Qualora il suddetto parere vincolante non venga reso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, il Dirigente o il Responsabile del servizio provvede autonomamente.

Art. 11

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

1 - Ai sensi dell'art. 34 , comma 2, del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/08 qualora sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale non sia possibile eseguire la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi senza arrecare pregiudizio alla parte dell'immobile eseguita in conformità al titolo abilitativo edilizio, il Dirigente o il Responsabile del servizio applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina della L.R. n. 15/08: pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere abusive, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. Il valore di mercato è determinato, con riferimento alla data di applicazione della sanzione, con le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento;

b) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 380/2001: pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2 - L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato dall'ufficio su richiesta dell'interessato cui va allegata, pena l'improcedibilità, una perizia giurata - redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionale ed operante nell'ambito delle proprie competenze - con la quale si attestano dettagliatamente le ragioni in base alle quali non può essere eseguita la demolizione delle opere abusivamente eseguite e quali sono i pregiudizi che la demolizione arrecherebbe alla parte dell'immobile eseguita in conformità al titolo abilitativo edilizio.

3 - Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 15/08 quando - in relazione alle caratteristiche ed alla consistenza delle opere realizzate in difformità non sia possibile determinare il valore di mercato dell'immobile, il Dirigente o il Responsabile del servizio, applica le seguenti sanzioni

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	SANZIONE
Cambio di destinazione d'uso	
- Senza opere	€ 3.000,00
- Con opere	€ 4.000,00
Ristrutturazione edilizia	
- modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo edilizio	€ 4.000,00
- riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	€ 4.500,00
- creazione di nuovi impianti tecnologici	€ 5.000,00
- demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	€ 5.500,00
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	
SANZIONE	
Nuova costruzione	
- tettoie, gazebo, pergolati (esclusi quelli rientranti nell'attività edilizia libera)	€ 7.000,00
- locali o edifici pertinenziali o accessori	€ 7.500,00
Ampliamenti in termini di superficie convenzionale	
- ampliamento minore o uguale al 20% dell'autorizzato	€ 8.000,00
- ampliamento compreso tra il 20% ed il 50% dell'autorizzato	€ 8.500,00
- ampliamento superiore al 50% dell'autorizzato	€ 10.000,00
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	
SANZIONE	
Edifici principali	
- superficie convenzionale minore o uguale a 50 mq	€ 12.000,00
- superficie convenzionale compresa tra 50 mq e 100 mq	€ 20.000,00
- superficie convenzionale superiore a 100 mq	€ 30.000,00

Art. 12

**INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DELLA SEGNALAZIONE
CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE
D'USO NELL'AMBITO DI UNA STESSA CATEGORIA**

1 - Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 15/08 nel caso di interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 380/01 eseguiti in assenza di S.C.I.A. o in difformità della stessa e qualora l'intervento abusivo non ricada in fattispecie soggette a diverse e maggiori sanzioni come previste dalla legge e dal presente Regolamento, il Dirigente o il Responsabile del servizio applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:
a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina della L.R. n. 15/08:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	TIPO DI IMMOBILE		
	Immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Parte II e III	Immobile anche non vincolato compreso in zona A	Immobile non vincolato
Edifici principali			
- modifiche dei prospetti tali che comportano la formazione di un nuovo organismo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO			
- qualunque tipo di intervento	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
- modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo edilizio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
- riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
- creazione di nuovi impianti tecnologici	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.000,00
- demolizione e ricostruzione del fabbricato	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00

b) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 380/2001: pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore ad € 516,00 (euro cinquecentosedici/00). Il valore venale dell'immobile si calcola secondo le disposizioni del precedente art. 5 del presente Regolamento.

2 - Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 15/08 nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di S.C.I.A. o in difformità della stessa che abbiano comportato il cambio di destinazione d'uso all'interno della medesima categoria funzionale di cui all'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/01 (vedi art. 7 - comma 3 - della legge regionale n. 36/87), il Dirigente o il Responsabile del servizio applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	TIPO DI IMMOBILE		
	Immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Parte II e III	Immobile anche non vincolato compreso in zona A	Immobile non vincolato
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO			
- senza opere	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00
- con opere	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00

3 - L'intervento di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, tra diverse categorie funzionali di cui all'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia.

4 - Fatto salvo quanto previsto per le opere eseguite su beni paesaggistici dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora le opere abusive siano eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea **A** di cui al D.M. 02.04.1968, l'applicazione della sanzione nella misura su indicata è preceduta dall'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 380/01, da richiedere all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Qualora il suddetto parere vincolante non venga reso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Dirigente o il Responsabile del servizio provvede autonomamente.

Art. 13

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)

1 - La mancata presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) comporta la sanzione pecuniaria pari ad **€ 1.000,00** (euro mille/00).

2 - La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nel caso siano riscontrati interventi eseguiti in difformità dalla C.I.L.A. ed aventi rilevanza edilizia, fatte salve le eventuali maggiori e diverse sanzioni come previste dalla legge e dal presente Regolamento

3 - La sanzione di cui al comma 1 ed al comma 2 è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Art. 14

INTERVENTI ESEGUITI IN BASE A TITOLO ABILITATIVO ANNULLATO D'UFFICIO O IN VIA GIURISDIZIONALE

1 - In caso di permesso di costruire annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/90, o in via giurisdizionale, il Dirigente o il Responsabile del servizio, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina della L.R. n. 15/08: pari al valore di mercato dell'immobile o all'incremento di valore dell'immobile conseguente all'esecuzione delle opere. Il valore di mercato dell'immobile o l'incremento di valore dell'immobile sono determinati, in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del presente Regolamento, con riferimento alla data di applicazione della sanzione;

b) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 380/2001: pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Agenzia del Territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'Agenzia è notificata all'interessato dal Dirigente o dal Responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi eseguiti mediante S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche, qualora il Dirigente o il Responsabile del servizio accerti l'inesistenza dei presupposti richiesti per la formazione del relativo titolo.

Art. 15

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

1 - Ai sensi dell'art. 36, comma 2, 37 del DPR 380/01 e ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 15/08 nel caso di accertamento di conformità il permesso di costruire e la S.C.I.A. in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata come di seguito indicato:

- a) interventi realizzati di nuova costruzione realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio, in totale difformità o con variazioni essenziali: pari al **triplo** del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/01, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a detto contributo;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo: pari al **doppio** del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/01, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a detto contributo;
- c) interventi eseguiti in assenza o in difformità della S.C.I.A.: nella misura di seguito indicata

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	SANZIONE	
	Immobili vincolati	Immobili non vincolati
Manutenzione straordinaria		
Edifici pertinenziali		
- modifiche dei prospetti tali da non comportare la formazione di un nuovo organismo edilizio	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Edifici principali		
- modifiche dei prospetti tali da non comportare la formazione di un nuovo organismo edilizio	€ 2.000,00	€ 1.500,00
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO		
- senza opere	€ 3.000,00	€ 2.500,00
- con opere	€ 3.500,00	€ 3.000,00

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	SANZIONE	
	Immobili vincolati	Immobili non vincolati
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO		
- qualunque tipo di intervento	€ 4.500,00	€ 4.000,00
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA		
- modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo edilizio	€ 5.000,00	€ 4.500,00
- riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	€ 6.000,00	€ 5.000,00
- creazione di nuovi impianti tecnologici	€ 6.500,00	€ 5.500,00
- demolizione e ricostruzione del fabbricato	€ 10.000,00	€ 8.000,00

ART. 16
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

1 - Le sanzioni determinate con i criteri di cui al presente Regolamento potranno essere pagate, su richiesta dell'interessato, in forma rateizzata qualora di importo superiore ad € **1.000,00** (euro cinquemila/00) secondo le seguenti modalità:

- a)** importo superiore ad € 1.000,00 e pari o inferiore ad € 3.000,00: massimo 6 rate mensili
- b)** importo superiore a € 3.000,00 e pari o inferiore a € 10.000,00: massimo 12 (dodici) rate mensili;
- c)** importo superiore ad € 10.000,00 e pari o inferiore ad € 20.000,00: massimo 24 (ventiquattro) rate mensili;
- d)** importo superiore ad € 20.000,00: massimo 30 (trenta) rate mensili.

2 - Le rate saranno gravate di interessi legali da corrispondere nell'ultima rata;

3 - La rateizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una garanzia a favore del Comune Mentana conforme ai requisiti di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e successivi aggiornamenti e, più precisamente:

a) la garanzia può essere prestata:

a.1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui [all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993](#), n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Il richiedente, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie per le pubbliche amministrazioni

b) la garanzia deve prevedere espressamente:

b.1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato il garante in solido con il debitore;

b.2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

b.3) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

c) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve riportare l'autentica della sottoscrizione;

d) la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune.

4 - La garanzia deve essere prodotta in originale;

5 - L'importo garantito deve essere pari alla somma degli importi delle rate da pagare, comprensivo di interessi calcolati al tasso legale aumentato di due punti percentuali.

6 - La garanzia può essere progressivamente svincolata in funzione del pagamento delle singole rate;

7 - il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comporterà l'obbligo di escussione della fideiussione per la parte di sanzione pecuniaria non ancora corrisposta.

ART. 17
AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare le disposizioni del presente regolamento in base alle modifiche normative che dovessero sopraggiungere entro sei mesi dalla loro emanazione.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 7e40d4ee456540f80d9a830d9d1f02d568e7d8a08def5f4fd0f7e4629eae67b5

Firme digitali presenti nel documento originale

FEDERICO VITTORI
FEDERICO VITTORI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.5/2021

Data: 29/01/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI "CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE DAL D.P.R. N° 380/01 E SS.MM.II. E DALLA L.R. N° 15/08 E SS.MM.II."



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MENTANA, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=ba9ba245ef8a46a8_p7m&auth=1

ID: ba9ba245ef8a46a8